

D.Lgs. n. 23/2015

**Indennità risarcitorie nelle tutele
crescenti**

—

**il trattamento previdenziale e
fiscale**

La retribuzione di riferimento

- ✓ Nei c. 2-3-4-5 dell'articolo 18 legge 300/1970 - Le indennità sono commisurate alla Retribuzione Globale di Fatto (RGF);
- ✓ Nel D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti) – le indennità sono commisurate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Retribuzione Globale di Fatto

- Il prevalente orientamento giurisprudenziale porta a considerare come rientrante nel concetto di retribuzione globale di fatto quella spettante al lavoratore al tempo del licenziamento, comprendendo nel relativo parametro di computo non soltanto **la retribuzione base**, ma **anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleggi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento** (con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali).

Retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR

- La retribuzione utile al calcolo del TFR è definita dall'articolo 2120 c.c.:

“Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”

Pertanto:

- Verificare **la previsione del CCNL**
- In assenza di indicazione specifica nella contrattazione collettiva – somme corrisposte a titolo **non occasionale**

Sviluppo esempi

- D.Lgs. 23/2015 (tutele crescenti) - Schema conseguenze previdenziali/assistenziali e fiscali in ipotesi di:
 - Reintegrazione piena
 - Reintegrazione attenuata
 - Tutela indennitaria forte
 - Tutela indennitaria debole
 - Offerta conciliativa

Casistica

- Dipendente qualifica Impiegato 3 anni di anzianità.
- Datore di lavoro con oltre 15 dipendenti.
- **Data licenziamento 31.1.2016; data reintegra 1.4.2017.**
- Ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR – mensile euro 3.000.
- Aliquota irpef TFR - 24%.
- Aliquota irpef tassazione separata Biennio precedente – 25%.
- Aliquota marginale irpef ipotizzata – 27%.
- Aliquota contributiva dipendente – 9,49% (dato ipotetico).
- Onere sociale carico azienda – 28,66% (dato ipotetico).
- Totale contribuzione prev./assist – 38,15%.

La linea del tempo nella reintegra (ns. esempio)

gen-16	feb-16	mar-16	apr-16	mag-16	giu-16	lug-16	ago-16	set-16	ott-16	nov-16	dic-16	gen-17	gen-17	mar-17	apr-17	
Servizio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Reintegra	Piena
Servizio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	0	Reintegra	Attenuata

Reintegrazione piena

Misura risarcimento (n. mensilità)	Dalla data del licenziamento a quella della reintegra – (nel ns. esempio assumiamo un periodo di 14 mesi)
Misura del risarcimento (valore lordo)	14 mesi x 3.000 euro = 42.000
Contributi previdenziali/assist.	Sì, dalla data del licenziamento a quella della reintegra
Irpef	Sì, assoggettamento: - art. 17 c. 1 lett. b TUIR (tassazione separata biennio precedente) – ipotizzata 25%; per 11 mesi 2016 – euro 33.000 - tassazione corrente – residuale ipotizzata 27%; per 3 mesi 2017 – euro 9.000
Netto lavoratore	Euro 31.320 (nel caso di specie non applicabile la rivalsa previdenziale ai sensi della legge 218/1952).
Costo azienda	Euro 58.023 + sanzioni civili previdenziali per tardività

Reintegrazione piena con opzione per indennità in luogo della reintegra – DA AGGIUNGERE AL COSTO DELLA PRECEDENTE TABELLA

Misura indennità	15 mensilità
Misura indennità (valore lordo)	15 mesi x 3.000 euro = 45.000
Contributi previdenziali/assist.	no
Irpef	Sì, assoggettamento: - art. 17 c. 1 lett. a TUIR (tassazione aliquota TFR) – ipotizzata 24%
Netto lavoratore	Euro 34.920
Costo azienda	Euro 45.000

Reintegrazione attenuata

Misura risarcimento (n. mensilità)	Misura max 12 mesi (nel caso in esempio sempre a fronte di una reintegra intervenuta post 14 mesi)
Misura del risarcimento (valore lordo)	12 mesi x 3.000 euro = 36.000
Contributi previdenziali/assist.	Sì, dalla data del licenziamento a quella della reintegra (imponibile euro 42.000)
Irpef	Sì, assoggettamento: - art. 17 c. 1 lett. b TUIR (tassazione separata biennio precedente) – ipotizzata 25%; per 11 mesi 2016 – euro 33.000 - tassazione corrente – residuale ipotizzata 27%; per 1 mese 2017 – euro 3.000
Netto lavoratore	Euro 26.940 (nel caso di specie non applicabile la rivalsa previdenziale ai sensi della legge 218/1952)
Costo azienda	Euro 52.023 (no sanzioni civili previd.)

Tutela indennitaria forte

Misura risarcimento (n. mensilità)	Determinata in 6 mesi (2 mensilità * 3 anni di anzianità)
Misura del risarcimento (valore lordo)	6 mesi x 3.000 euro = 18.000
Contributi previdenziali/assist.	No
Irpef	Sì, assoggettamento: - art. 17 c. 1 lett. a TUIR (tassazione TFR) – ipotizzata 24%.
Netto lavoratore	Euro 13.680
Costo azienda	Euro 18.000

Tutela indennitaria debole

Misura risarcimento (n. mensilità)	Determinata in 3 mesi (1 mensilità * 3 anni di anzianità)
Misura del risarcimento (valore lordo)	3 mesi x 3.000 euro = 9.000
Contributi previdenziali/assist.	No
Irpef	Sì, assoggettamento: - art. 17 c. 1 lett. a TUIR (tassazione TFR) – ipotizzata 24%
Netto lavoratore	Euro 6.840
Costo azienda	Euro 9.000

Offerta conciliativa

Misura risarcimento mensilità) (n.	Determinata in 3 mesi (1 mensilità * 3 anni di anzianità)
Misura del risarcimento (valore lordo)	3 mesi x 3.000 euro = 9.000
Contributi previdenziali/assist.	No
Irpef	No
Netto lavoratore	Euro 9.000
Costo azienda	Euro 9.000

Reggio Emilia - 8 giugno 2016

Deducibilità delle spese legali nel
contenzioso del lavoro e riliquidazione
delle imposte soggette a tassazione
separata ex art. 17, c. 1 lett. a) TUIR
917/86



Sintesi della presentazione

- L'art. 17 del TUIR e la liquidazione delle imposte dirette ex art. 19 TUIR (estratto);
- Le spese legali sostenute dal lavoratore;
- Il caso concreto e la riliquidazione delle imposte da parte dell'AGE;
- bozza di Modello di Istanza.

L'art. 17 del T.U. 917/86 (estratto)

Tassazione separata

1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; **altre indennità** e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti**, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile **nonchè le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute**, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, **a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.**

** **le altre indennità e somme** - Rientrano in tale categoria i seguenti emolumenti (A.E., [circ. n. 29/E/2001](#)): indennità sostitutiva del preavviso; importo concesso a transazione risolutiva; patto di non concorrenza erogato in occasione della cessazione del rapporto; quote di integrazione del TFR; incentivi all'esodo.

L'art. 19 del T.U. 917/86 (estratto)

Art. 19

Indennità di fine rapporto

1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. **Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti.**

L'art. 19 del T.U. 917/86 (così l'esperto risponde)

L'Esperto risponde - 14.7.2008 Contributi previdenziali e assistenziali - L'INDENNITÀ SUPPLEMENTARE NON È ASSOGGETTABILE.

(...) La materia relativa al regime tributario dell'indennità supplementare corrisposta al dirigente ingiustamente licenziato risulta molto controversa. La giurisprudenza, infatti, ha affrontato l'argomento più volte assumendo diversi indirizzi interpretativi, talvolta in contrasto con la posizione dell'amministrazione finanziaria, sempre orientata all'assoggettabilità dell'indennità in questione dopo le modifiche del 1995 ([legge 85/95](#)) apportate al [Dpr 917/86](#) (Tuir). Fatta questa doverosa premessa, si ritiene **che, in base all'articolo 17, comma 1, lettera a), della norma citata, vada applicata all'indennità in questione la tassazione separata, prevista, infatti, per le somme percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro e per le somme percepite, anche se a titolo risarcitorio, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.**

Le spese legali.

Le **spese legali** sono normalmente riconducibili alle attività di:

- della redazione degli atti giudiziari;
- della redazione degli atti nelle procedure amministrative;
- della redazione di atti giudiziari e stragiudiziali di conciliazione e transazione;
- dell'assistenza avanti alla Magistratura del Lavoro.

Le spese legali.

L'AGE afferma (Circ. Min. Finanze n. 326/E/1997): sono fiscalmente imponibili *“le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso”*.

La deducibilità delle **spese legali**, spesso non conosciuta dai lavoratori, permette di recuperare l'IRPEF pagato ex art. 17 c.1. lett. A) TUIR sulle somme soggette a transazione o sulle somme liquidate dal giudice. Ci riferiamo come detto sopra ai soli casi di **transazione risolutiva** ed all'assoggettamento delle somme con aliquota del TFR** (Agenzia delle entrate, ris. n. 135/E del 28 maggio 2009).

** la transazione, ai sensi dell'art. 1965 cod. civ., è un contratto in cui le parti contraenti, il datore di lavoro e il dipendente, al fine di chiudere la lite giudiziale, addivengono a una soluzione di compromesso concordata).

L'assoggettamento fiscale delle transazioni novative.

REGIME CONTRIBUTIVO: gli importi corrisposti a seguito dell'accordo transattivo sono imponibili sotto l'aspetto previdenziale solo se esiste un collegamento tra l'importo corrisposto e il rapporto di lavoro. Non sono imponibili le somme corrisposte a titolo transattivo riconducibili alla cessazione del rapporto di lavoro (cosiddetta transazione risolutiva) o al fine di incentivare l'esodo e in genere quelle erogate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 12, comma 4, lett. b), legge 153/1969).

REGIME FISCALE: escludendo l'imponibilità per le somme collegate al cosiddetto danno emergente (risarcimento per danno all'immagine, biologico, perdita di chance, ecc.), nelle ipotesi di indennizzo **da lucro cessante**, gli importi oggetto di transazione sono imponibili a vario titolo (Circ. Min. Finanze n. 326/E/1997).

Schema:

- **Transazione risolutiva** - chiusura rapporto di lavoro -> Tassazione separata – Aliquota TFR
- **Transazione su redditi arretrati** - art. 17, comma 1, lett. b) TUIR -> Tassazione separata – Aliq. media biennio.
- Transazione su redditi ordinari e in costanza del rapporto -> Tassazione ordinaria

Il Caso

Il caso. Nel giudizio instaurato da un lavoratore dipendente licenziato (con qualifica di Dirigente), si addiviene ad un accordo transattivo con **conciliazione in sede giudiziale**. L'azienda a fronte di una serie di rinunzie da parte del lavoratore, revoca il licenziamento e riconosce un incentivo all'esodo lordo di € 87.183,96 .

Sull'importo di € 87.183,96 viene effettuata la ritenuta delle imposte ex art. 23 c. 2 lett. d) del D.P.R. 600/73, con determinazione dell'aliquota Irpef da applicare, in regime di tassazione separata ex art. 17 c. 1 lett. a) DPR 917/86 – **aliquota TFR (31.18%)**. L'importo delle ritenute viene quantificato in € 27.183,96.

Il lavoratore, informato dal CDL della possibilità di dedurre le spese legali (pari a 9.035,10 €), non potendo agire in sede di dichiarazione dei redditi (l'opzione non è presente nel quadro RM25 dell'Unico PF) promuove all'AGE **Istanza di Rimborso delle imposte dirette**.

L'**Istanza** di cui al primo comma dell'art. 38 del DPR 602/73, può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata.

Il possibile modello di Istanza (vedi modello word)

Esito (estratto):

Rimborso automatizzato Tipo: IRPEF A TASSAZIONE SEPARATA (DA ISTANZA)

Importo del Capitale 2.817,14 euro

Importo degli Interessi 0,00 euro

Importo del Rimborso 2.817,14 euro

Accredito entro il 07/08/2015 Elenco Rimborso N. _____

Situazione del Rimborso PREDISPOSTO ACCREDITO DEL RIMBORSO IN C/C

Riflessione



Grazie!

Rag. Luca Scalabrini - Dott. Matteo Marmioli
Labour Consulting – Via Pier Carlo Cadoppi, 14 – Reggio Emilia
T. 0522/927202 – F. 0522/230753
Mail: l.scalabrini@labourconsulting.com – m.marmioli@labourconsulting.com